

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 24 ottobre 2017, n. 256 **Metropolis - Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. di Molfetta (BA). Rilascio accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio denominata "AGAPE", sita in Terlizzi (BA) al Viale Pacecco n. 24, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9.**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

in Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il legale rappresentante del "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis", con nota prot. n. 1243.2017 del 21/06/2017 e successiva nota prot. 1627.2017 del 21 agosto 2017, ha chiesto, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale della Comunità Alloggio di Riabilitazione psichiatrica denominata "Agape", sita in Terlizzi al viale Pacecco n. 24.

Invero, la Comunità Alloggio di Riabilitazione psichiatrica denominata "Agape", sita in Terlizzi al viale Pacecco n. 24, gestita dal "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" è stata già accreditata istituzionalmente dalla scrivente Sezione, in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia – Sezione Terza n. 00794/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 28 del 23/09/2016.

Tuttavia, il TAR Puglia, Sede di Bari, Sezione Seconda, con le Ordinanze cautelari n. 83 e 84 del 21/02/2017, pronunciate sui ricorsi proposti dalla Fondazione E.P.A.S.S.S. e Questa Città Coop. Sociale a r.l., ha sospeso l'efficacia della citata Determinazione Dirigenziale n. 28 del 23 settembre 2016, ad oggetto: *"Metropolis - Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. di Molfetta (BA) - Comunità Alloggio denominata "AGAPE", sita in Terlizzi (BA) al Viale Pacecco n. 24. Variazione dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e accreditamento istituzionale in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia – Sezione Terza n. 00794/2016"*.

La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9, rubricata *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*, in vigore dal 2 maggio 2017, all’art. 24, comma 1, prevede che *“Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.”*

Alla luce del sopra citato articolo, dunque, le strutture che alla data di entrata in vigore della legge n. 9/2017 fossero già in possesso della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previa verifica dei requisiti ulteriori.

La Comunità Alloggio di Riabilitazione psichiatrica denominata *“Agape”*, sita in Terlizzi al viale Pacecco n. 24, successivamente al rilascio da parte del Comune di Terlizzi dell’autorizzazione alla realizzazione con provvedimento prot. n. 26992 del 27/09/2010, è stata autorizzata all’esercizio per n. 8 (otto) posti letto, a copertura assistenziale pari a 12 ore, con Determinazione Dirigenziale del Servizio APS n. 226/2011,

In relazione alla verifica del fabbisogno territoriale, in assenza di un provvedimento espresso rilasciato dalla Regione Puglia nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, pur richiesto dal Comune di Terlizzi con nota prot. n. 22924 dell’11/08/2009, si ritiene di poter effettuare ora per allora la verifica di tale fabbisogno ai fini del rilascio dell’accreditamento ex art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, verificando l’esistenza di fabbisogno territoriale alla data di richiesta di verifica di compatibilità formulata del Comune di Terlizzi.

Considerato che tale richiesta è stata formulata dal Comune di Terlizzi con nota prot. n. 22924 dell’11/08/2009 e che con nota prot. n. 92045 del 15/05/2009 il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della ASL BA [in adempimento a quattro diverse Ordinanze pronunciate dalla seconda Sezione del TAR Puglia con le quali si chiedeva al Direttore del DSM della ASL BA di individuare gli ambiti del territorio della Provincia di Bari nei quali distribuire e collocare le nuove strutture di riabilitazione psichiatrica] ha previsto nella sezione denominata *“Programmazione territoriale 2009 ASL BA”* la previsione di *“1 CA (n.d.r. Comunità Alloggio) nel CSM Ruvo (Terlizzi).”*, risulta l’esistenza di fabbisogno territoriale alla data della richiesta di verifica di compatibilità.

In relazione alla verifica dei requisiti di accreditamento della Comunità Alloggio di Riabilitazione psichiatrica denominata *“Agape”*, considerato che:

- in ottemperanza alla predetta sentenza n. 00794/2016 del TAR Puglia di Bari, la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), con nota prot. n. A00_151/7699 del 29/07/2016, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell’art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare sopralluogo presso la sede della CA *“AGAPE”*, in Terlizzi al Viale Pacecco n. 24, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l’accreditamento istituzionale;
- con PEC del 10/08/2016 il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ha trasmesso la nota prot. n. 048008/16 del 09/08/2016 con cui, in riscontro alla suddetta nota prot. n. A00_151/7699 del 29/07/2016 della Sezione PAOSA, ha comunicato di aver effettuato idoneo sopralluogo presso la predetta struttura nonché la valutazione di atti e documenti previsti dalla L.R. n. 8/2004 s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. ed ha espresso *“GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, di: COMUNITA’ ALLOGGIO AGAPE – VIALE PACECCO n.24 – TERLIZZI - Responsabile Sanitario, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n*

08/2004 e s.m.i., è il/la Dr. BARRACCHIA EMANUELE nato a ROMA il 14.09.1957 e residente TORRE A MARE (BA) alla VIA BARI n. 47, in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università di Bologna il 26.10.1983; specializzazione in PSICHIATRIA conseguita presso l'Università di Bari il 28/11/1989, iscritto all'Ordine dei Medici BARI al n. 7246 il 18.01.1984. (...);

non si ritiene necessario incaricare nuovamente il Dipartimento di Prevenzione per la verifica dei requisiti di accreditamento, ritenendo, invece, di poter richiedere successivamente al legale rappresentante una specifica autocertificazione circa la permanenza degli stessi.

Per quanto sopra, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, l'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica denominata "Agape" con n. 8 posti letto, sita in Terlizzi al Viale Pacecco n. 24, gestita dal "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" di Molfetta (BA), con la prescrizione che il legale rappresentante del "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" dovrà inviare, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale attesti la permanenza dei medesimi requisiti come verificati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, giusta nota prot. n. 048008/16 del 09/08/2016 e con la precisazione che:

- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante del "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" di Molfetta, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)."

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero

indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, l'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica denominata "Agape" con n. 8 posti letto, sita in Terlizzi al Viale Pacecco n. 24, gestita dal "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" di Molfetta (BA), con la prescrizione che il legale rappresentante del "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" dovrà inviare, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale attesti la permanenza dei medesimi requisiti come verificati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, giusta nota prot. n. 048008/16 del 09/08/2016 e con la precisazione che:
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante del "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" di Molfetta, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni even-*

tualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;

- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)”;*

• di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante del “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis”, Viale Pio XI 48/41-42 Pal F., Molfetta (BA);
- al Direttore Generale della ASL BA
- al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Terlizzi;
- all'Avvocatura regionale (c.a. Avv. Mariangela Rosato).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta /all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso